



Bruxelles, 12 febbraio 2020
(OR. fr)

10193/04
DCL 1

AGRI 138
WTO 67

DECLASSIFICAZIONE¹

del documento: ST 10193/04 RESTREINT UE

data: 7 giugno 2004

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio intesa ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati per una modifica dei dazi consolidati per le banane

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

¹ Documento declassificato dalla Commissione europea il 12 novembre 2019.

RESTREINT UE



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 giugno 2004
(OR. fr)**

10193/04

RESTREINT UE

**AGRI 138
WTO 67**

NOTA DI TRASMISSIONE

Mittente: Signora Patricia BUGNOT, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data di ricezione: 7 giugno 2004

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio intesa ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati per una modifica dei dazi consolidati per le banane

Si allega per le delegazioni il documento della Commissione SEC(2004) 652 defin..

All.: SEC(2004) 652 defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.6.2004
SEC(2004) 652 definitivo

EU RISERVATO

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**intesa ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati
per una modifica dei dazi consolidati per le banane**

RISERVATO

RISERVATO

DECLASSIFIED

A. RELAZIONE

1. Nelle intese relative alle banane sottoscritte fra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Ecuador e gli Stati Uniti la CE si era impegnata ad istituire un regime esclusivamente tariffario per le importazioni di banane non oltre il 1° gennaio 2006. Le intese prevedono inoltre che a tal fine siano avviati in tempo utile i negoziati di cui all'articolo XXVIII del GATT. Impegni analoghi sono contenuti nelle deroghe agli articoli I e XIII del GATT 1994 decise dalla conferenza ministeriale dell'OMC² per quanto riguarda l'accordo di partenariato ACP-CE. Tali impegni si riflettono nell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio³.
2. In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che si debbano avviare senza indugio, alle condizioni fissate dalle accluse direttive di negoziato, consultazioni e negoziati con i membri dell'OMC interessati al fine di modificare gli obblighi applicabili alle banane del codice 0803 00 19 del tariffario comunitario CXL per i prodotti agricoli.
3. Nel corso di tali negoziati la Commissione presterà particolare attenzione alle implicazioni di tale modifica nel suo regime di importazione per i produttori di banane dell'UE e dei paesi ACP ed esaminerà i mezzi più adeguati a far fronte alla loro situazione specifica.

B. CONCLUSIONE

La Commissione raccomanda che il Consiglio la autorizzi:

- a notificare all'OMC che le Comunità europee intendono modificare il dazio consolidato applicabile alle banane del codice 0803 00 19 e sono pronte ad avviare negoziati e consultazioni con i membri dell'OMC nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994;
- a condurre i negoziati in consultazione con il comitato 133 e nel quadro delle direttive di negoziato presentate in allegato.

² Decisioni WT/MIN(01)/15 e WT/MIN(01)/16 del 14 novembre 2001.

³ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13).

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

La Commissione proporrà che gli attuali dazi consolidati specificamente applicabili alle banane del codice 0803 00 19 e altre concessioni rappresentate da contingenti tariffari nel tariffario comunitario CXL per i prodotti agricoli siano sostituiti da un regime di importazione esclusivamente tariffario. Nella sua proposta la Commissione cercherà di salvaguardare un livello di protezione per la CE e di preferenza per i paesi ACP equivalente a quello accordato dalla CE-15 e dai 10 nuovi Stati membri e terrà conto degli obblighi che incombono alla CE in forza dell'appartenenza all'OMC nel quadro dell'allargamento della Comunità.

La Commissione offrirà una compensazione adeguata per le suddette modifiche del suo tariffario CXL conformemente alle disposizioni OMC in materia, in particolare l'articolo XXVIII del GATT 1994 e l'intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII del GATT 1994.

DECLASSIFIED